



IL TRIBUTARISTA INFORMA

La deduzione degli oneri

Terza parte del servizio speciale dedicato ai tributi e al fisco. Le puntate precedenti sono state pubblicate sulle edizioni della "Cronaca di Mantova" di venerdì 27 gennaio e venerdì 24 febbraio. Ora l'interesse è rivolto alle possibili deduzioni dalla Dichiarazione dei redditi.

Oneri deducibili

La Legge dice che la deduzione degli oneri è ammessa se gli stessi sono stati sostenuti dal dichiarante, tuttavia le spese mediche, i premi di assicurazione sulla vita e infortuni, i contributi previdenziali non obbligatori per legge e le spese universitarie sono deducibili anche se sostenuti dal dichiarante, ma nell'interesse delle persone fiscalmente a suo carico (articolo 10, Tuir). Per dedurre legittimamente gli oneri che vengono dettagliatamente esposti nella tabella accanto, è quindi necessario munirsi per tempo della relativa documentazione e ricordarsi poi di conservarla sino ai termini di prescrizione della dichiarazione.

E qualche cenno va fatto alla deduzione per assicurare la progressività (**No Tax Area**). A decorrere dall'1 gennaio

2003, viene introdotta una deduzione massima dal reddito complessivo, pari a 3.000 euro a favore di tutti i contribuenti, indipendentemente dal tipo di reddito dichiarato. Oltre a tale nuova deduzione base prevista per tutti i contribuenti, viene inoltre prevista un'ulteriore deduzione, che compete nell'ipotesi in cui alla formazione del reddito complessivo concorra:

- un reddito di lavoro dipendente o assimilato, - un reddito di pensione, - un reddito di lavoro autonomo o un reddito derivante dall'esercizio di impresa minore. L'ulteriore deduzione deve essere rapportata per i redditi di lavoro dipendente e assimilati e per i redditi da pensione al periodo di lavoro o di pensione nell'anno e spetta al contribuente in misura diversa a seconda del tipo di reddito.

I limiti sono i seguenti:

- deduzione teorica per i lavoratori dipendenti: 4.500 euro
- deduzione teorica per i pensionati: 4.000 euro
- deduzione teorica per i lavoratori autonomi o titolari di impresa minore: 1.500 euro.

Ed ecco che cosa si prevede per la deduzione per oneri di famiglia (**Family Area**).

A decorrere dai redditi 2005, le detrazioni per carichi di famiglia previste dall'articolo 13 del Tuir, sono sostituite con un sistema di deduzioni, cosiddette Family area. Il conteggio della deduzione spettante segue il procedimento già utilizzato per la No Tax Area. I limiti sono i seguenti:

- deduzione teorica per il coniuge: 3.200 euro
- deduzione teorica per il figlio e altri familiari conviventi: 2.900 euro
- deduzione teorica per il figlio inferiore a tre anni: 3.450 euro
- deduzione teorica per il figlio se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto: 3.200 euro
- deduzione teorica per il figlio portatore di handicap: 3.700 euro
- deduzione per spese sostenute per addetti all'assistenza personale di soggetti non autosufficienti: 1.820 euro

Si ricorda che tutte le deduzioni vanno rapportate a mese.

Nella prossima puntata del servizio illustreremo come calcolare l'imposta e le aliquote applicabili.

A cura del Centro Studi
Lapet Mantova
www.lapetmantova.org
info@lapetmantova.org

Oneri deducibili	Descrizione
Canoni, livelli, censi	Sono inclusi anche gli altri oneri gravanti sui redditi degli immobili, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge.
Spese mediche e di assistenza per portatori di handicap	Trattasi delle spese mediche generiche e di quella di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap riconosciuti ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992. Questa categoria di spese è deducibile anche se sostenute per i familiari a carico. Tali spese sono deducibili anche se rimborsate per effetto di contributi o premi assicurativi versati dal contribuente e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o la deduzione dal reddito.
Assegni periodici corrisposti al coniuge	Trattasi degli assegni corrisposti al coniuge anche se residente all'estero, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di scioglimento od annullamento di matrimonio o di divorzio, nella misura in cui risultino da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. L'assegno si considera per metà destinato al coniuge se il provvedimento non distingue la quota destinata al coniuge da quella destinata ai figli.
Assegni periodici	Si tratta degli assegni, delle rendite e vitalizi, corrisposti in forza di testamento o di donazione e nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Assegni alimentari	Si tratta degli assegni corrisposti ai familiari indicati nell'articolo 433 del codice civile.
Somme restituite	Si tratta delle somme restituite e che hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti.
Contributi obbligatori	Sono i contributi previdenziali ed assistenziali versati a seguito di disposizioni di legge. Rientrano in questa categoria anche i contributi versati alle Casse di previdenza dei professionisti, i contributi enasarco a carico dell'agente e il contributo Inps della gestione separata a carico del percettore (compreso il terzo del contributo inail trattenuto sui compensi di co.co.co). Sono esclusi i contributi trattenuti direttamente dal datore di lavoro sui redditi di lavoro dipendente. Se i contributi sono corrisposti per conto di altri, e la legge prevede il diritto di rivalsa, la deduzione compete alla persona per conto della quale i contributi sono versati.
Contributi per la previdenza complementare	Si tratta dei contributi versati a forme pensionistiche complementari di cui al D.L. n. 124 del 1993. La deduzione è ammessa per un importo complessivamente non superiore al 12% del reddito complessivo e comunque non superiore a Euro 5.164,57. I lavoratori dipendenti possono dedurre al massimo per un importo non superiore al doppio del Trattamento di Fine Rapporto destinato alle stesse forme pensionistiche complementari.
Funzioni elettorali	Si tratta delle somme corrisposte a dipendenti chiamati ad adempiere a funzioni presso gli uffici elettorali in ottemperanza a disposizioni di legge.
Contributi per Paesi in via di sviluppo	Questi oneri sono deducibili nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo e sempre che non si usufruisca anche delle detrazioni d'imposta per le erogazioni liberali a onlus. L'elenco dei Paesi in via di sviluppo è disponibile sul sito internet www.esteri.it
Indennità per perdita dell'avviamento	Sono le indennità corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione.

Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose	<p>Si tratta delle erogazioni liberali in denaro versate a favore di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana - <u>Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno</u> destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari ed a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione - Ente morale Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica - Tavola valdese per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini le Chiese e gli enti facenti parte dell'ordinamento valdese - Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini le Chiese e gli enti aventi parte nell'UCEBI - Chiesa Evangelica Luterana in Italia e le Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione. Tali oneri sono deducibili dal reddito complessivo fino ad un importo di Euro 1.032,91
Contributi alle comunità ebraiche	Si tratta dei contributi versati alle all'Unione delle Comunità ebraiche. Tali oneri sono deducibili dal reddito complessivo fino ad un importo di Euro 1032,91.
Abitazione principale	Si considera abitazione principale quella di proprietà (o per altro diritto reale) in cui una persona fisica e i suoi familiari dimorano abitualmente. Per l'abitazione principale compete la deduzione dal reddito complessivo fino all'ammontare della rendita catastale rivalutata dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.
Contributi per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza	I contributi previdenziali ed assistenziali versati per colf, baby sitter, assistenti, anche se sostenuti nell'interesse dei familiari a carico, nel limite di Euro 1.549,37
Contributi a fondi sanitari integrativi	I contributi versati a fondi regolamentati dalla L.502/1992. Per il 2003-2004, il limite è elevato a euro 1.549,37; per il 2005-2006, il limite è pari a euro 1.807,60 e dal 2007 il limite viene portato a euro 2.065,83.
Spese di adozione	Le spese di adozione sostenute dai genitori adottivi per l'adozione di bambini stranieri, nella misura del 50% delle spese sostenute
Spese di gestione dei micro-asili nido gestiti dal Comune o dal datore di lavoro presso i luoghi di lavoro	Le spese di partecipazione sostenute dai genitori per ciascun figlio ospitato in una delle strutture indicate sono deducibili negli anni 2002, 2003 e 2004 nel limite di Euro 2.000 a figlio.
Patrocinio dei non abbienti	Le erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del patrocinio a spese dello Stato a favore dei non abbienti.
Erogazioni liberali alle ONLUS ed alle APS	Le erogazioni liberali sono deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e fino ad un massimo di euro 70.000. Condizione essenziale è che le associazioni debbano tenere le scritture contabili e predisporre entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio un documento che rappresenti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente.
Erogazioni liberali alle università	Sono deducibili, dal 2005, le erogazioni liberali effettuate ad università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici e soggetti alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione, nonché di enti parco regionali e nazionali.